



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA_DEC-2012-0000504 del 27/09/2012

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 35 comma 1 del testo di legge vigente alla data di presentazione dell'istanza di parte che prevede che la valutazione di impatto ambientale compete allo Stato per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale internazionale o interregionale;

VISTO l'articolo 4 del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi del D.lgs. 152/06 in data 11.02. 2008, dalla Società Mediterranean Wind Off-





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

shore s.r.l. concernente un impianto eolico e relative opere connesse da realizzare nel Golfo di Gela, nel tratto di mare antistante il Comune di Butera (CL);

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di valutazione di impatto ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 11.02.2008 sui quotidiani "La Stampa" e "La Sicilia";

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di V.I.A., ed i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che:

- l'opera in progetto consiste in un impianto eolico a mare localizzato ad una distanza di circa 2,0 miglia marine della costa, interessante una superficie pari a 9,5 Km² e prevede l'installazione di 38 aerogeneratori che saranno allineati rispetto alla direzione prevalente del vento secondo una maglia di 460x800 e la realizzazione di una sottostazione elettrica a terra;
- il Parco eolico offshore ricade nel tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Macchitella (Comune di Gela) e Punta due Rocche (Comune di Butera) e contrariamente a quanto previsto in fase iniziale non è più prevista la sottostazione elettrica offshore ma a terra;
- la potenza complessiva installata dell'impianto nella sua configurazione finale è di circa 136,8 MWe;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 273 del 28.04.2009, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere negativo n. DG/PBAAC/S04/34.19.04/7217 del 3.06.2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ACQUISITO il parere negativo espresso dalla Regione Siciliana di cui alla nota prot. 63034 dell'11.10.2010 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 619 del 16.12.2010, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con il quale si controdeducono le motivazioni che hanno condotto al parere negativo della Regione Siciliana, ritenuto che esse non apportino elementi nuovi e significativi che non siano già stati valutati nel parere n. 273 del 28.04.2009 e si conferma la validità di quest'ultimo;

PRESO ATTO che l'area di realizzazione dal parco eolico è posta a circa 5 miglia nautiche dal SIC ITA050008 "Rupe di Falconara", a circa 2,5 miglia nautiche dal ZPS ITA050012 "Torre Manfredi, Biviere e Piana di Gela", a circa 2,5 miglia nautiche dal SIC ITA050011 "Torre Manfredi", a circa 13 miglia nautiche km dalla ZPS ITA050001 "Biviere e Macconi di Gela";

PRESO ATTO che l'area di interesse naturalistico "Biviere di Gela" è una delle più importanti aree per la sosta durante le migrazioni di uccelli acquatici dall'Africa al Nord Europa e fa parte delle zone umide italiana riconosciute dalla Convenzione di Ramsar;

PRESO ATTO che è stata predisposta una Valutazione di Incidenza le cui conclusioni sono che: *"dalle indagini condotte emerge che il Golfo di Gela è interessato dal passaggio di avifauna migratoria. Tuttavia dalle osservazioni sul campo e dalle informazioni disponibili nella letteratura di settore, a livello internazionale, è stato possibile definire che la percentuale di uccelli che si avvicina agli aerogeneratori è quasi nulla"*;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS relativamente alla detta Valutazione di Incidenza, con il parere n. 273 del 28.04.2009, ha valutato che: *"dai dati di letteratura scientifica esistente si*





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

evincono le principali rotte dell'avifauna migratoria, ed in particolare nell'area il percorso principale risulta parallelo alla linea costa entro una distanza di circa 1 km mentre il percorso SW-NE ortogonale alla costa risulta interessare le aree più settentrionali della costa e pertanto sembrano non interferire con l'area di progetto collocata più distante dalla linea della costa";

VISTO l'art. 5, comma 2, lettera c-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione, di «*deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra le amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti*»;

TENUTO CONTO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preso atto del contrasto tra il parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali ed il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, ha chiesto l'attivazione della procedura prevista dal sopra citato art. 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 400/88 (nota prot. GAB-2011-0018656 del 21.05.2010);

PRESO ATTO CHE il Consiglio dei Ministri, a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 5, comma 2 lettera c-bis) della legge 400/88, nella riunione del 30.04.2012 ha deliberato "*di condividere, facendole proprie, le motivazioni espresse dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società Mediterranean Wind Offshore s.r.l. relativo ad un impianto eolico da realizzare nel Golfo di Gela, antistante il Comune di Butera (CL) e di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del suddetto progetto, entro i limiti e con il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale nell'assemblea plenaria del 28 aprile 2009*". Tale delibera allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la nota del Dipartimento della Presidenza del Consiglio de Ministri dell'1.08.2012 prot. DICA C017088 P—4.8.2.4.1 con cui la Presidenza evidenzia come:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30.04.2012 con cui il Consiglio dei Ministri, chiamato a dirimere il contrasto tra i Ministri, ha adottato una *“decisione preliminare avente natura endoprocedimentale, analogamente a quanto avviene per le ipotesi rimesse al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 14 quater legge n. 241 del 1990”*;
- in forza del già citato articolo 5, comma 2. lettera e-bis. della legge n. 400/1988, la delibera del 30.04.2012 non è produttiva di effetti ex se, ma occorre un conseguente recepimento nel provvedimento a cura dell’Autorità amministrativa istituzionalmente competente, assunto nel rispetto dell’ordine delle competenze previsto dal legislatore;

PRESO ATTO CHE sono pervenute, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 152/2006, osservazioni da parte del pubblico, nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali, riportate nell’allegato parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine dell’emanazione del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che la delibera del Consiglio dei Ministri del 30.04.2012 tiene luogo del mancato concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali di cui all’art. 7, comma 5 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale;

DECRETA





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto dalla Società Mediterrean Wind Offshore s.r.l. con sede in La Spezia, Via del Molo n.3, concernente la realizzazione di un impianto eolico off shore e relative opere connesse da realizzare nel Golfo di Gela nell'area antistante il Comune di Butera (CL) a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni di seguito elencate:

1. Al fine di evitare di posizionare gli aerogeneratori nell'area a Cymodocea nodosa e al fine di definire il *lay out* definitivo dell'impianto, il Proponente dovrà presentare un elaborato cartografico, che includa i rilievi originali georeferenziati e che rappresenti la effettiva e reale distribuzione della Cymodocea nodosa nell'area evidenziata. Tale indagine dovrà essere estesa anche al tracciato dei cavi sottomarini per una adeguata fascia di rispetto di 10 metri lineari per lato.
2. Prima dell'inizio lavori, dovranno essere presentati:
 - a) una relazione sulla previsione dei rilasci, sino alla completa dismissione degli impianti, nell'ambiente marino dei materiali utilizzati per la protezione da correnti galvaniche delle strutture immerse, al fine di valutare gli impatti sull'ambiente marino e sulle eventuali attività di allevamento ittico presenti in adiacenza all'area di progetto;
 - b) il cronoprogramma dettagliato delle attività di cantiere a mare e a terra, che comprenda:
 - l'identificazione delle aree utilizzate a terra per eventuali montaggi;
 - la predisposizione di un piano dettagliato concernente i sistemi di segnalazione e di ricezione adottati al fine della prevenzione delle collisioni, (le misure dovranno essere perfezionate con apposita ordinanza della locale Capitaneria di Porto;
 - un protocollo di intervento per i rilasci accidentali di sostanze pericolose a mare;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- un piano di emergenza relativo ad incidenti provocati da distacco parziale o totale degli aereo generatori eolici;
 - le opere relative agli scavi e l'interramento a mare dei cavi sottomarini.
- c) un piano sulle quantità e tipologie di tutti i rifiuti prodotti, che contenga in particolare:
- le indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti speciali (oli usati) e elettrici/elettronici e del materiale di consumo, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio;
 - un piano di intervento per le perdite accidentali e/o le fuoriuscite di oli durante le operazioni di sostituzione degli oli. A tal fine e per contenere al minimo il possibile rischio di sversamenti, dovrà essere utilizzato preferibilmente un battello dotato di impianto di aspirazione degli oli usati.
- d) il piano di decommissioning che preveda, tra l'altro:
- la modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere, lasciando inalterato l'habitat creatosi alla base delle strutture;
 - la non rimozione dei cavi elettrici sottomarini qualora questi siano realizzati con interrimento;
 - gli interventi di ripristino ambientale dell'area a mare e a terra (scavi per la posa dei cavidotti in prossimità della spiaggia e lungo tutto il percorso a terra).
- 3 Per la verniciatura delle strutture immerse ed emerse dovranno essere utilizzate vernici a protezione marina, certificate per assenza di composti organo stannici.
- 4 Al fine di limitare le collisioni dell'avifauna si dovrà provvedere a diversificare la colorazione delle pale del campo eolico.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- 5 I lavori relativi alle fondazioni dei pali in mare dovranno essere effettuati utilizzando le migliori tecnologie disponibili, utilizzando anche teli di contenimento per limitare al massimo la risospensione del sedimento e il destino del materiale dragato dalle aree di fondazione dovrà essere concordato con la Regione Siciliana e, qualora la qualità lo consenta, preferibilmente riutilizzato per ripascimenti, secondo il Manuale ICRAM 2006 *“Aspetti ambientali del dragaggio di sabbie relitte a fini di ripascimento proposta di un protocollo di monitoraggio”*.
- 6 L'integrazione con materiale di riempimento e consolidamento anti-erosione (scouring) delle fondazioni dovrà essere effettuata con materiali inerti e dovrà avere caratteristiche tali da offrire rifugio ad invertebrati e fauna ittica.
- 7 I lavori di posa ed interro dei cavi in mare e sulle spiagge, devono avvenire nel periodo 1 ottobre - 30 aprile, al di fuori della stagione estiva e del periodo di balneazione.
- 8 Il Proponente dovrà concordare con l'ente gestore della ZPS ITA050012 *“Torre Manfreda, Biviere e Piana di Gela”*, la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale in prossimità del punto di approdo dei cavi marini.
- 9 In relazione al cantiere al mare, le opere di progetto dovranno essere realizzate evitando di interferire con i periodi riproduttivi di specie ittiche, crostacei e molluschi, accertata la presenza, da letteratura scientifica, nell'area considerata e in un intorno di 2 miglia.
- 10 In tutte le fasi di lavorazione dei cantieri a terra si dovranno adottare le misure più idonee per ridurre al minimo possibile la produzione e lo spargimento di polveri derivanti dagli scavi e dai rinterrati.
- 11 Monitoraggi, con oneri a carico del Proponente:





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- qualora siano utilizzati materiali a base zinco per la protezione da correnti galvaniche delle strutture immerse, dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio sull'ambiente marino per tale metallo pesante, in particolare sui sedimenti e su opportune stazioni di indicatori biologici (mitili), per tutta la durata dell'esercizio, con modalità e tempistica da concordare con ARPA Sicilia;
 - al fine della verifica delle possibili alterazioni indotte dalla presenza del campo eolico, dovrà essere predisposto un monitoraggio sul trasporto solido costiero;
 - prima dell'inizio lavori dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio sull'avifauna stanziale e migratoria presente in sito, della durata complessiva di almeno cinque anni dall'inizio delle attività di realizzazione della centrale eolica offshore che preveda, in alcuni punti significativi in prossimità delle aree, rilevazioni possibilmente in continuo delle presenze dell' avifauna. I risultati del monitoraggio dovranno essere inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cadenza annuale.
- 12 Dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nello Studio di Impatto Ambientale.
- 13 In relazione alla fase d'esercizio dovrà essere predisposto un progetto di monitoraggio a carattere sperimentale che verifichi l'utilizzo di tecniche radar per l'avvistamento dell'avifauna diurna e notturna a distanza, con particolare riferimento alle specie prioritarie di cui alla Direttiva 409/79/CE Allegato I e ai migratori abituali. Il sistema radar dovrà essere in grado di orientarsi sui flussi migratori che sono diretti verso il campo eolico. Tale progetto dovrà prevedere l'utilizzo di strumentazioni in grado di intercettare l'avifauna in tempo reale e dovrà individuare le adeguate tecniche di dissuasione, al fine di prevenire possibili collisioni che potrebbero manifestarsi in particolare condizioni meteorologiche avverse, tecniche e metodi in grado di allontanare i volatili dalle quote e dalle rotte di possibile impatto.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al n. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12 e 13. La prescrizione n. 5 dovrà essere soggetta a verifica di ottemperanza da parte della Regione Siciliana.

Il Proponente, con rapporti semestrali, informerà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito allo stato di ottemperanza delle prescrizioni.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Mediterranean Wind Off-shore s.r.l., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, all'ISPRA, al Ministero dello sviluppo economico alla Regione Sicilia, all'ARPA Sicilia, alla Provincia di Caltanissetta, al Comune di Butera e al Comune di Gela.

Sarà cura della Regione Siciliana comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il proponente trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale Valutazioni Ambientali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nel caso in cui il progetto non venga realizzato almeno per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità ambientale, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subito nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Siciliana, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto dello stesso provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

Corrado Clini

